



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 67

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra i Comuni di Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Storo e Valdaone per la realizzazione del Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese (01.01.2026 – 31.12.2028).

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 20.30 nella sala Consiliare di Via Dante Alighieri 1 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Bondo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano, presenti all'introduzione della trattazione della presente deliberazione, il Sindaco ed i Consiglieri:

1. BAZZOLI FRANCO, Sindaco
2. AMISTADI ANDREA
3. BAZZOLI ISABEL
4. BIANCHI LUIGI BRUNO
5. BONAZZA LARA
6. COVA MARCO
7. FERRARI ALBERTO
8. FERRARI EVELYN
9. PANDOLFI DAVIDE
10. SALVADORI MATTEO
11. VALENTI IRENE
12. VALENTI MASSIMO

ASSENTI:

1. BONAZZA LEONARDO (giustificato)
2. SALVADORI FRANK (giustificato)
3. VIVIANI PAOLO (giustificato)

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott.ssa Lara Fioroni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Franco Bazzoli, nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.30 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 08 dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione ordinaria diramato con prot. n. 13303 del 22/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDONE, BORGO CHIESE, CASTEL CONDINO, PIEVE DI BONO-PREZZO, SELLA GIUDICARIE, STORO E VALDAONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA VALLE DEL CHIESE (01.01.2026 – 31.12.2028).

L'Assessore alle politiche giovanili Irene Valenti relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Si premette:

- l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14 febbraio 2007, n. 5 prevede tra gli strumenti per la promozione delle politiche giovanili i piani giovani di zona, che rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione anche in via sperimentale di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani vengono predisposti all'interno di specifici Tavoli di confronto e proposta formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona; il successivo art. 13 prevede un fondo per le politiche giovanili destinato a finanziare la predisposizione e realizzazione di tali piani;
- i Comuni di Storo, Bersone, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo e Roncone e alcune associazioni ed enti del territorio costituiscono in data 21.05.2007 il Tavolo del confronto e della proposta, nato dalla volontà di proseguire in maniera unitaria il lavoro impostato negli anni precedenti con il progetto sovracomunale "Un futuro migliore";
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1683 del 08 ottobre 2021 sono stati approvati i nuovi Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito, atti a definire le direttive per la realizzazione, la gestione contabile, l'attuazione, il monitoraggio e la verifica di detti piani;

Rilevato che i Comuni di Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Storo e Valdaone avevano sottoscritto in data 11.12.2020 al Rep. 1706 la convenzione per la realizzazione del Piano Giovani della Valle del Chiese 2021, prorogando l'originale convenzione di cui al Rep. n. 1265/2016.

Preso atto che la convenzione suddetta prevedeva la scadenza al 31 dicembre 2021.

Rilevato che i Comuni di Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono – Prezzo, Sella Giudicarie e Valdaone avevano sottoscritto in data 30.12.2021 la convenzione per la realizzazione del Piano Giovani della Valle del Chiese di durata triennale 01.01.2022 scadenza 31.12.2024, approvata con delibera consiliare n. 50 dd. 15.12.2021, e ulteriore rinnovo della convenzione medesima, approvata con delibera consiliare n. 52 dd. 28.11.2024 di durata annuale dal 01.01.2025 al 31.12.2025, sottoscritta in data 16.12.2024 rep. n. 627/A.P. del Comune di Pieve di Bono – Prezzo, in atti al prot. 13018/2024.

Preso atto che la convenzione suddetta prevede la scadenza al 31 dicembre 2025 e che pertanto è necessario predisporre una nuova, aggiornata con le direttive approvate.

Esaminato il nuovo schema di convenzione come predisposto dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo, Ente capofila in atti al prot. n. C_M365/7217 dd. 25.11.2025, registrata al prot. n. 12107 dd. 26.11.2025, di durata triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 al 31.12.2028, in cui sono previste l'attuazione congiunta da parte degli Enti aderenti, le azioni a favore del mondo giovanile, nella sua accezione più ampia di preadolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti ed alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini.

Evidenziato che la spesa sarà finanziata dai Comuni aderenti alla convenzione, della durata triennale prorogabile, i quali ogni anno metteranno a disposizione del Piano la somma di Euro 2,00 per abitante (calcolato alla data del 31/12 dell'anno precedente) per l'attuazione dei progetti

programmati ed approvati, oltre alla quota di Euro 0,30 per abitante per la gestione amministrativa e contabile da parte del Comune Capofila.

Rilevato altresì che i Comuni aderenti provvederanno a versare all'Ente capofila un acconto pari al 50% della spesa prevista entro il 30 aprile di ogni anno ed il saldo entro 30 giorni dalla rendicontazione per un importo che può essere anche inferiore ma non superiore a quanto inizialmente previsto.

Rilevato che nel bilancio di previsione 2025-2027 risulta idoneo stanziamento alla Missione 6, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 4.

Ritenuto pertanto opportuno approvare la nuova Convenzione, come da schema allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la gestione del Piano Giovani della Valle del Chiese, con decorrenza dal 01.01.2026 e con scadenza prevista al 31.12.2028, eventualmente prorogabile.

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la L.P. 18/2015, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione all'articolo 10 della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto.

Premesso altresì che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

Visto il D.M. 25 luglio 2023 che ha introdotto modifiche all'Allegato 4/1 – Principio applicato della programmazione, prevedendo in particolare al paragrafo 9.3.1 il processo di bilancio degli Enti locali, contenente la tempistica cui gli Enti devono attenersi al fine della predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente.

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti nella versione vigente.

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del C.E.L.

Valutato che sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., stante l'urgenza di trasmettere copia del provvedimento al Comune di Pieve di Bono-Prezzo per dare avvio alla convenzione medesima.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità

- il regolamento organico e di organizzazione del personale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28.11.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e ss.mm.ii.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e relativi allegati e ss.mm.ii.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2025 e ss.mm.ii. di approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 26.02.2025 di aggiornamento 2025 del P.I.A.O. 2025-2027;
- il decreto del Sindaco prot...274 del 12/01/2021. di attribuzione della funzione di responsabile del Servizio Finanziario dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune;
- Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area 1 attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- Acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.)

VISTI INOLTRE:

- l'art. 126 del Codice degli Enti locali, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2
- il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- il d. lgs. 267/2000;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42)
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. ed in particolare l'art. 17;
- visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare l'art. 71 e 120, comma 10;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su n. 12 (dodici)
Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto meglio espresso nelle premesse, lo schema di Convenzione tra i Comuni di Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Storo e Valdaone per la realizzazione del Piano giovani di zona della Valle del Chiese per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2028, nel testo composto da 15 (quindici) articoli, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, trasmesso dal Comune di Pieve di Bono – Prezzo, quale ente capofila, in atti al prot. n. 9629/2025.
2. Di stabilire che provveda alla Sua sottoscrizione il Sindaco (o se impedito in sua vece il Vicesindaco).
3. Di trasmettere al Comune di Pieve di Bono – Prezzo, quale ente capofila, l'adozione del presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti e al Servizio Finanziario.
4. Di demandare agli uffici comunali, l'adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto stabilito nella convenzione di cui al precedente punto 1., compresi i relativi impegni di spesa conseguenti alla sottoscrizione della convenzione.
5. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Al presente verbale viene unita l'allegata convenzione

Sottoscritto Digitalmente
Il Consigliere delegato alla firma
Andrea Amistadi

Sottoscritto Digitalmente
Il Sindaco,
Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente
Il Segretario comunale,
Dott.ssa Lara Fioroni

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente

Il Segretario comunale, Dott.ssa Lara Fioroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.